

ALLEGATO A)



COMUNE DI MASER

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 41 del 28 novembre 2007,
con Delibera del Consiglio Comunale nr. 41 del 30 ottobre 2017 e successivamente
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 14 ottobre 2020

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Disciplina delle entrate
- Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 4 - Responsabili delle entrate
- Art. 5 - Gestione delle entrate
- Art. 6 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 7 - Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Art. 8 - Versamenti
- Art. 9 - Interessi
- Art.10 - Rimborsi
- Art.11 - Sanzioni tributarie
- Art.12 - Ravvedimento
- Art.13 - Autotutela
- Art.14 - Riscossione coattiva
- Art.15 - Riscossione volontaria
- Art.16 - Dilazione del pagamento
- Art.17 - Inesigibilità ed esito dell'indagine
- Art.18 - Contenzioso
- Art.19 - Accertamento con adesione
- Art.20 - Applicazione dei principi dello statuto del contribuente
- Art.21 - Informazione del contribuente
- Art.22 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art.23 - Chiarezza e motivazione degli atti
- Art.24 - Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art.25 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art.26 - Interpello del contribuente
- Art.27 - Entrate non tributarie
- Art.28 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina le entrate comunali ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Con il presente regolamento si individuano le entrate tributarie, si dettano i principi per la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei singoli tributi locali, si stabiliscono i criteri per disciplinare le attività di accertamento, di riscossione, di contenzioso e per attuare una corretta, efficace ed efficiente gestione dei tributi locali.
4. Eventuali e successive modificazioni del regolamento dovute a modifiche normative o a variazioni di indirizzo gestionale legate ad esigenze amministrative, saranno adottate nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno effetto con la decorrenza prescritta dalla legge e dal presente regolamento.
5. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 2 - Disciplina delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata tributaria il comune può adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un regolamento per definire i criteri e le modalità di applicazione del tributo.
2. Tali regolamenti, unitamente alla delibera di approvazione, devono essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate, con apposita deliberazione, in modo da rispettare l'equilibrio di bilancio.
2. Ai sensi degli articoli 42 e 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico degli enti locali, le aliquote e le tariffe sono adottate con delibera della Giunta comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Fanno eccezione l'ICI per la quale ai sensi dell'art. 1, comma 156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la competenza per deliberare l'aliquota è passata al Consiglio comunale e l'addizionale comunale all'IRPEF per la quale ai sensi dell'art. 1, comma 142 della legge n. 296 del 2006, l'aliquota è fissata con regolamento comunale.

Articolo 4 - Responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi degli artt. 11, 54 e 74 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 o, per le altre entrate, i responsabili del servizio ai quali risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata.
2. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
3. Nel caso in cui la gestione del tributo venga affidata a terzi, i responsabili dei tributi curano i rapporti con l'affidatario del servizio di accertamento e/o riscossione ed effettuano il controllo della gestione.

Articolo 5 - Gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale nel rispetto degli obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità può scegliere di gestire le proprie entrate in una delle seguenti forme:

- Gestione diretta da parte dell'ente
- Gestione associata con altri enti locali ai sensi degli artt. 30, 31, 32 del D.Lgs. n. 267/2000 della fase di accertamento;
- Affidamento, mediante convenzione, ad azienda speciale di cui all'art. 113, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;
- Affidamento, mediante convenzione, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 3, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
- Affidamento in concessione, mediante la procedura di evidenza pubblica, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 o ai concessionari della riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

2. La gestione delle entrate deve essere deliberata dal comune tenendo conto della struttura organizzativa ottimale per l'ente e dei relativi costi.

3. L'affidamento a terzi della gestione delle entrate non deve comportare maggiori oneri aggiuntivi per i contribuenti.

Articolo 6 - Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili dei singoli tributi provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle comunicazioni ed in generale di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano le entrate tributarie.

2. La Giunta può stabilire dei criteri di controllo con riferimento a particolari settori di intervento.

3. Per potenziare l'attività di controllo, la Giunta può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti degli uffici competenti.

4. Per svolgere le attività di controllo di cui al presente articolo l'ente si avvale di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Articolo 7 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere svolta nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure e tenendo conto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.

2. I provvedimenti risultanti dalle attività suddette devono indicare il motivo che ha dato luogo alla loro emanazione, il periodo di riferimento, l'aliquota in vigore nell'anno di riferimento, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'Ufficio cui chiedere eventuali informazioni riguardo al provvedimento stesso, i termini e le modalità per proporre ricorso avverso l'atto stesso.

3. Per ogni singolo atto di imposizione è prevista una somma a titolo di rimborso per le spese di notificazione.

4. La notificazione dei provvedimenti in esame avviene a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante il servizio comunale di notificazione.

5. In caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate, l'attività di liquidazione e di accertamento deve essere effettuata dal concessionario secondo quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti comunale, dal disciplinare della concessione.

Articolo 8 - Versamenti

1. Le riscossioni di tributi non vengono effettuate qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 4,00 per ogni annualità d'imposta.

2. Le riscossioni di tributi a seguito di emanazione di avviso di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme, comprensive di sanzioni e di interessi siano inferiori o uguali ad euro 4,00.

Articolo 9 - Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sugli importi dovuti a titolo di imposta a seguito di accertamento è pari al tasso di interesse legale. La maturazione degli interessi è giornaliera.

Interessi nella stessa misura spettano, per cause imputabili all'Amministrazione, al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 10 - Rimborsi

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme, comprensive di interessi legali, siano inferiori o uguali ad euro 4,00 per anno di imposta.

2. Le richieste di rimborso vanno presentate con apposita istanza entro i termini previsti per ogni singolo tributo.

3. I rimborsi per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione delle somme altrimenti dovute per lo stesso o per altri tributi locali

Articolo 11 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate ai sensi dei decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Articolo 12 - Ravvedimento

1. È riconosciuta al contribuente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la possibilità di ravvedersi in caso di omesso, parziale o tardivo versamento pagando, contestualmente al versamento, una sanzione in misura ridotta rispetto a quella base.

2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla data dell'omissione o dell'errore;
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del

tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

4. È altresì riconosciuto al contribuente, ai sensi dell'art. 13-bis del D.Lgs. 472/1997, il ravvedimento parziale, ossia eseguito in modo frazionato:

- purché il versamento della parte d'imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini previsti per avvalersi del ravvedimento operoso così come indicati al comma 2 del presente articolo;
- nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le relative riduzioni ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

5. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

6. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 13 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile del singolo tributo può procedere, d'ufficio o a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del ricorrente, all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti, anche se divenuti definitivi a seguito dello spirare dei termini per la proposizione del ricorso, in caso di illegittimità o di errore manifesto. Può inoltre revocare l'atto qualora rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2. Il provvedimento di annullamento, revoca o revisione dell'atto deve essere motivato e notificato al soggetto interessato.

Articolo 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste nel presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dai commi da 784 a 804 dell'art.1 delle Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. L'attività di riscossione coattiva può essere svolta in modo diretto, o tramite l'affidamento all'Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) o tramite i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa per l'affidamento.

Articolo 15 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo le disposizioni normative e i singoli regolamenti.

Articolo 16 - Dilazione del pagamento

1. Per le somme risultanti da avvisi di accertamento e/o iscritte nei ruoli coattivi il funzionario responsabile dell'entrata, su richiesta motivata del contribuente, può concedere per somme superiori ad euro 200,00 ed in situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, le seguenti dilazioni di pagamento:

importo minimo del debito dovuto al Comune	importo massimo del debito dovuto al Comune	numero massimo rate mensili
Euro 200,00	Euro 2.000,00	12
Euro 2.000,01	Euro 6.000,00	18
Euro 6.000,01	oltre	36

2. La rata mensile non può essere inferiore a € 100,00.
3. Le richieste di rateizzazione per importi superiori ad euro 6.000,00 sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi che matureranno sulla dilazione di pagamento concessa e che abbia una scadenza non inferiore al termine di dilazione di pagamento concesso.
4. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie dell'importo di cui al comma 1 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si richiede la dilazione.
Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento, ai fini della garanzia, il limite di cui al comma 1 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
6. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al funzionario responsabile della relativa entrata prima dell'inizio della procedura esecutiva.
7. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi comporta per il contribuente la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione e la somma del debito residuo diventa automaticamente riscuotibile in unica soluzione, mediante l'avvio o il proseguimento del recupero coattivo. La riscossione verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, ove presente, ferma restando la possibilità di attivare ogni altro strumento per la riscossione coattiva.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1 del presente articolo, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per il periodo massimo disposto dal presente regolamento, a condizione che non sia intervenuta decadenza di cui al comma precedente.
9. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta

giorni dalla data di esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso indicato all'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 17 - Inesigibilità ed esito dell'indagine

1. Il Responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (sconosciuto);
- c) irreperibilità da cpc;
- d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva;
- e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- f) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- g) liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- h) cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- j) importi che comportano l'antieconomicità della procedura.

2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente precedente.

Articolo 18 - Contenzioso

1. Il Sindaco, in qualità di rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta comunale, è il soggetto che deve costituirsi in giudizio, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale e proporre appello. Tali funzioni possono essere delegate dal Sindaco al funzionario responsabile dei singoli tributi.

2. La Giunta comunale o il funzionario responsabile può affidare l'incarico inerente l'attività di difesa in giudizio anche a professionisti esterni all'ente.

Articolo 19 - Accertamento con adesione

1. Nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di instaurare con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, in modo da ridurre al minimo le controversie tributarie.

2. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione, senza che vi sia necessità di emissione di formale atto di revoca.

5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge o in caso di motivate ragioni non inferiore ai minimi previsti in materia di ravvedimento operoso per le violazioni più gravi.

6. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Articolo 20 - Applicazione dei principi dello statuto del contribuente

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati negli articoli da 19 a 23 del presente regolamento.

Articolo 21 - Informazione del contribuente

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva mediante pubblicazione all'albo pretorio e/o con ulteriori mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Articolo 22 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti carenti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa assolvere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Articolo 23 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento; dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi, come qualsiasi altro atto relativo alla gestione del tributo, sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Articolo 24 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. In base alle previsioni dell'art. 8, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligazione tributaria, può essere estinta anche per compensazione (vedi art. 10, comma 3, del presente regolamento).

Articolo 25 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Articolo 26 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzare al competente ufficio tributi del Comune, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La risposta dell'Amministrazione, deve essere scritta e motivata e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerne la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

Articolo 27 - Entrate non tributarie

1. Relativamente alle entrate non tributarie la riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D.n.693/1910.
2. Si estendono alle entrate non tributarie le norme ed i principi riportati nel presente regolamento in quanto compatibili.

Articolo 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si dovranno considerare caducate le norme contenute in altri regolamenti disciplinati le singole entrate comunali che siano in contrasto con quanto qui previsto.